

Verbale di accordo

Art. 4, comma secondo, legge n. 300 del 20 maggio 1970 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n. 192 "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie".

Il giorno 29 maggio 2014 in Roma, presso la sede di ICCREA Banca S.p.A.

tra


la società ICCREA Banca S.p.A. in persona del Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione, Ing. Alessandro Bonanni, assistita dalla capogruppo ICCREA Holding

e

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 legge 300/70 nell'ambito delle OO.SS. FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL, SINCRA UGL e UILCA.

Premesso che

- Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, in data 12 maggio 2011, il Provvedimento n. 192 avente ad oggetto "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie", e, in data 22 maggio 2014, il Provvedimento n. 257 che ha differito il termine previsto per l'entrata in vigore al 30 settembre 2014,
- ICCREA Banca S.p.A. intende adeguare i propri sistemi informatici, organizzativi e di processo, alle prescrizioni emanate in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie, in applicazione del citato Provvedimento,
- Il Provvedimento n. 192/2011 prescrive che le predette misure siano adottate "nel rispetto della vigente disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori ex art. 4, comma 2, della Legge 20 maggio 1970, n. 300";
- L'art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza




dell'attività dei lavoratori, possono essere installati previo accordo sindacale con le Rappresentanze Sindacali Aziendali,

- In data 14 maggio 2014 Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del Credito Cooperativo hanno sottoscritto un "Accordo quadro" che definisce lo schema generale di accordo da utilizzare per le intese da raggiungere in sede aziendale ex art. 4, comma secondo, della legge 300/1970, in specifica attuazione del Provvedimento sopra citato;
- ICCREA Banca S.p.A. ha illustrato ai Rappresentanti sindacali aziendali le caratteristiche dei sistemi informatici, dei processi organizzativi e dei processi aziendali che sono oggetto di adeguamento per garantire la conforme applicazione del Provvedimento n. 192/2011 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 300/1970.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. **MISURE DI ADEGUAMENTO AL PROVVEDIMENTO N. 192/2011 DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
Le misure informatiche, organizzative e di processo adottate da ICCREA Banca S.p.A., di cui all'Allegato "1" al presente accordo, rispondono all'esigenza di adempiere alle disposizioni del Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011 in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie emanato dal Garante per la protezione dei dati personali. Dette misure sono conformi alle previsioni in materia di controlli a distanza (art. 4 legge n. 300/1970) nonché a quanto previsto dall'Accordo sindacale stipulato il 14 maggio 2014 da Federcasse e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del Credito Cooperativo (in allegato).
Le misure di cui al presente accordo sono finalizzate esclusivamente a quanto descritto in premessa con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011. Viene esclusa ogni finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei lavoratori di ICCREA Banca S.p.A.
3. **INFORMAZIONI AL PERSONALE - INCONTRI DI VERIFICA**
I lavoratori incaricati sono informati con idonee modalità delle misure di cui in allegato. La materia di cui al presente accordo potrà essere oggetto di specifiche attività formative retribuite destinate ai lavoratori interessati. A richiesta di una delle parti stipulanti anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, parte a), lett. m, del C.I.A. vigente in ICCREA Banca S.p.A., si darà luogo ad incontri di verifica annuali in merito all'applicazione delle disposizioni del presente accordo. Nella stessa fase verrà data apposita informativa riferita agli outsourcers. In caso di significative variazioni delle misure adottate con il presente Accordo, ICCREA Banca S.p.A. si impegna a convocare le Rappresentanze



Sindacali Aziendali per ogni opportuna informativa ed apportare eventuali integrazioni al presente accordo.


4. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Accordo, si fa rinvio alle previsioni dell'Accordo quadro del 14 maggio 2014 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 192/2011.

Letto, confermato e sottoscritto

ICCREA Banca S.p.A.



FABI FIBA-CISL


FISAC-CGIL


SINCRA-UGL


VILCA


ALLEGATO 1

I sistemi informatici per la registrazione, l'archiviazione e l'analisi dei log prodotti in conformità a quanto richiesto dal Provvedimento del Garante Privacy sono predisposti con la seguente architettura

- Le applicazioni interessate, censite in apposito registro conservato presso la U.O. Risorse Umane e Organizzazione e che saranno oggetto di informativa trimestrale alle RR SS AA. firmatarie del presente accordo, producono, nel corso della giornata, un archivio contenente le registrazioni degli accessi.
- Al termine della giornata, tali archivi sono eventualmente sottoposti ad una fase di elaborazione per il riempimento di informazioni non immediatamente disponibili alle applicazioni (ad esempio, per risalire ad un codice identificativo univoco del Cliente).
- Gli archivi prodotti sono poi inviati a BCC Sistemi Informatici, tramite il nodo di File Transfer di ICCREA Banca S.p.A.
- Infine, a cura di BCC Sistemi Informatici, gli archivi sono caricati su un repository centrale ove confluiscono anche le registrazioni effettuate direttamente dal Sistema Informativo di Base (SICR@).
- Il repository centralizzato è caratterizzato dalla presenza di sistemi di controllo accessi che ne limitano l'accesso al solo personale autorizzato e da funzionalità di visualizzazione e di analisi; in tale contesto, come previsto dal Provvedimento, è anche presente un sistema di gestione di "alert" volti a "o rilevare intrusioni o accessi anomali ai dati bancari, tali da configurare eventuali trattamenti illeciti".

Le informazioni registrate sono mantenute per 24 mesi, passati i quali vengono automaticamente eliminate, ad eccezione di informazioni il cui ulteriore mantenimento sia stato individuato come necessario (ad esempio in casi di effettivi trattamenti illeciti riscontrati).

La descritta operatività di ICCREA Banca S.p.A. rientrante nel perimetro di applicazione del provvedimento vede quindi coinvolta, oltre a sé stessa, anche BCC Sistemi Informatici (per la registrazione degli accessi effettuati sul Sistema Informativo di base e gestione del repository centralizzato). BCC Sistemi Informatici, società appartenente al Gruppo bancario Iccrea, è individuata da ICCREA Banca S.p.A. come Responsabile Esterno di Trattamento di dati personali.

Il contenuto degli archivi prodotti è conforme a quanto previsto dal Provvedimento, contiene cioè gli elementi minimi ivi indicati ed informazioni di supporto rese necessarie per le attività di generazione e gestione degli alert.

In esito alla elaborazione del repository centralizzato, in merito alla identificazione di possibili accessi anomali, la generazione degli alert è nel tempo configurata tenendo in considerazione la normale operatività delle Unità Organizzative per le quali è prevista la possibilità di accesso ai dati




interessati e possono quindi contribuire agli stessi elementi quali il momento dell'accesso o il possibile collegamento con altri accessi.

L'identificazione dei criteri per la generazione degli alert è svolta dalle Unità Organizzative di ICCREA Banca S.p.A., a seconda delle scelte nel tempo adottate, dalle funzioni di controllo di secondo e terzo livello o di sicurezza delle informazioni.

Analogamente, le attività di analisi degli alert generati e di verifica almeno annuale sono svolte, a seconda dell'assetto organizzativo di ICCREA Banca S.p.A. e delle scelte organizzative nel tempo adottate, dalle funzioni di controllo di secondo e terzo livello o di sicurezza delle informazioni.

Per quanto concerne le scelte organizzative adottate nel tempo (tra cui anche le modalità per la conoscibilità dei soggetti interni o esterni coinvolti nei ruoli di incaricati, responsabili interni o esterni e amministratore di sistema), ICCREA Banca S.p.A. individua i connessi ruoli e responsabilità comunicandoli al proprio personale tramite i propri strumenti dispositivi.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp, and the number 5.

ELENCO DEGLI APPLICATIVI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CUI ALL'ACCORDO
DEL 29/05/2014

Alias procedura	Nome procedura	Ente Organizzativa / Ruolo Funzionale

~~A~~ *A. Di Stefano* (a)